

Comune di MARGARITA

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento - Finanziamento
2	Definizioni
3	Individuazione condizioni economiche
CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
4	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
5	Scopo delle «sovvenzioni»
6	Carattere delle «sovvenzioni»
7	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
8	Somministrazione delle «sovvenzioni»
CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
9	Soggetti beneficiari dei «contributi»
10	Scopo dei «contributi»
11	Carattere dei «contributi»
12	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
13	Erogazione dei «contributi»
CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
14	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
15	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
16	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
17	Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
18	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
19	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
20	Natura del «vantaggio economico»
21	Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»
22	Concessione patrocinio
23	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI	
24	Istituzione dell'albo
25	Aggiornamento periodico dell'albo
26	Pubblicità dell'albo
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	
27	Decadenza dai benefici
28	Riesame delle situazioni in atto
29	Termine per la conclusione dei procedimenti
30	Individuazione delle unità organizzative
31	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
32	Leggi ed atti regolamentari
33	Pubblicità del regolamento
34	Rinvio dinamico
35	Tutela dei dati personali
36	Norme abrogate
37	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento – Finanziamento

1. Il presente regolamento, in attesa della compiuta applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come individuati nell'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle vigenti disposizioni statutarie, i criteri e le modalità per:
 - a. la concessione di sovvenzioni;
 - b. la concessione di contributi;
 - c. la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d. l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
3. Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 30.07.2010 n. 122, il Comune non può effettuare spese per sponsorizzazioni ed elargire sovvenzioni o contributi per attività non organizzate direttamente od indirettamente dalla amministrazione comunale e che non rientrino nelle finalità proprie dell'Ente e nell'interesse della collettività.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a. per «*concessione di sovvenzioni*»: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità e rientranti nelle finalità proprie dell'Ente;
 - b. per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c. per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:
 - i. per «*sussidio*»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - ii. per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie; ha sempre carattere straordinario;
 - d. per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» ed i «patrocini» senza concessioni in denaro.

Art. 3

Individuazione condizioni economiche

1. Quando la concessione di contributi, di sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di cui al presente regolamento sia soggetta alla preventiva individuazione delle effettive condizioni economiche del richiedente, trova applicazione la specifica disciplina di cui al D. Lvo 31.03.1998 n. 109 ed all'apposito regolamento comunale.
 2. A parità di condizioni economiche di cui al precedente comma avranno priorità le richieste nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente lavoratori precari privati o pubblici o disoccupati.
-

CAPO II CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»

Art. 4

Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a. le persone fisiche;
 - b. le persone giuridiche;
 - c. le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5

Scopo delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse ed alla realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità proprie dell'Ente.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni od accordi relativi ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di sovvenzioni può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune.

Art. 6

Carattere delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione od accordi costituenti impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 7

Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»

1. Gli interventi sono assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro le ore 12 del giorno 30 novembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:
 - a. l'oggetto dell'iniziativa;
 - b. il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c. il costo complessivo, le entrate previste e la somma da finanziare;
 - d. l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e. l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi è stabilita con deliberazione della giunta comunale.
4. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8

Somministrazione delle «sovvenzioni».

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati e di provvedimento della Giunta Comunale, sono somministrate in esecuzione di apposita determinazione del responsabile del servizio.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono, tramite apposita relazione e rendiconto consuntivo dell'iniziativa, ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione

- della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi dell'intervento sovvenzionato.
 4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione può essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.
 5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.
-

CAPO III CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»

Art. 9

Soggetti beneficiari dei «contributi»

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *b*):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10

Scopo dei «contributi»

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e degli scopi e fini istituzionali propri della amministrazione comunale.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel comune.

Art. 11

Carattere dei «contributi»

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) *straordinario*: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 12

Procedura per l'assegnazione dei «contributi»

1. Gli interventi sono definiti solo previa presentazione di motivata istanza corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere continuativo la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro le 12 ore del giorno 30 novembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. La domanda deve indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo, le entrate previste e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analogha richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi è stabilita con deliberazione della giunta comunale.
4. Nella stessa deliberazione sono evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13
Erogazione dei «contributi»

1. Tutti i contributi concessi con provvedimento della Giunta Comunale sono erogati mediante l'adozione di apposita determinazione del responsabile del servizio su istanza degli interessati.
 2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono, tramite apposita relazione e rendiconto consuntivo dell'iniziativa, ogni notizia ed atto utili a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
 3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
 4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il contributo può essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.
 5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.
-

CAPO IV CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»**Art. 14****Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»**

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 15**Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.**

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio, in casi di emergenze straordinarie;
 - c) gli stranieri e gli apolidi residenti in questo Comune.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) è preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile. Della convocazione è redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alla precedente lettera b) del comma 1, sono prima identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Locale.

Art. 16**Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»**

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla giunta comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa del servizio socio-assistenziale.
2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e sono corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Per il rinnovo annuale dovrà essere ripresentata apposita istanza con allegata documentazione giustificativa
4. Con apposito atto, la giunta comunale, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approva l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo è confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento sono comunicati agli interessati.

Art. 17**Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»**

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta normalmente, su richiesta degli interessati (eccezionalmente proposta del servizio socio assistenziale), dalla Giunta Comunale.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza possono essere disposte dal sindaco erogazioni straordinarie con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 sono successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 191, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. La concessione degli ausili finanziari di cui al presente Capo è soggetta alla preventiva individuazione delle effettive condizioni economiche del richiedente che trova disciplina nell'apposito regolamento comunale per le prestazioni sociali agevolate.

CAPO V ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»**Art. 18****Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»**

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto del finanziamento abbia per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19**Scopo della concessione di «vantaggi economici»**

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato, di cui al successivo articolo 20.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 20**Natura del «vantaggio economico»**

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa scolastica;
 - b.4 attività sportive gestite dal comune;
2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21**Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta Comunale, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione è allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per l'eventuale personale comunale di assistenza.
6. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale pari al 5% del valore di acquisto del bene; sono considerati beni di particolare valore economico i beni, o universalità di beni, il cui prezzo di acquisto sia stato superiore ad €. 5.000,00 e che non siano stati totalmente ammortizzati ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

Art. 22

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative siano coerenti con le finalità del presente regolamento e l'attività dell'Ente. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata e spese per il Comune; quando l'iniziativa risulti di particolare interesse per il Comune, può prevedere la riduzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili od immobili comunali di cui al precedente articolo 21.
3. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.
4. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:
 - la data di realizzazione dell'iniziativa;
 - la tipologia dell'iniziativa;
 - le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.
5. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
6. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura del Servizio relazioni esterne. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Margarita su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

Art. 23

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. 1.La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art. 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, trova disciplina nel «Regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate ».
-

CAPO VI ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 24 Istituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, presso l'area amministrativa viene tenuto l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo, già istituito con precedente regolamentazione, è suddiviso nei seguenti settori di intervento:
 - assistenza e sicurezza sociale
 - attività sportive e ricreative del tempo libero
 - sviluppo economico
 - attività culturali ed educative
 - tutela dei valori ambientali
 - interventi straordinari
 - altri benefici ed interventi.

Art. 25 Aggiornamento periodico dell'albo

1. Annualmente, entro il 30 aprile, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'albo, provvede al suo aggiornamento.
2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell'albo di cui al precedente art. 24. Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamentare sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione.

Art. 26 Pubblicità dell'albo

1. L'albo di cui al precedente art. 24, può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.
-

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**Art. 27
Decadenza dai benefici**

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato senza il preventivo consenso della amministrazione comunale;
 - non presentano la documentazione dimostrativa dell'iniziativa richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.

**Art. 28
Riesame delle situazioni in atto**

1. Entro mesi sei dall'adozione del presente regolamento, il responsabile del servizio dà corso al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame è esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

**Art. 29
Termine per la conclusione dei procedimenti**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, sono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al capo II	120.....
2	Concessione dei contributi di cui al capo III		120
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo IV	Concessione di sussidi 90.....
		Concessione di ausili finanziari 90.....
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al capo V	Godimento di un bene comunale 60.....

**Art. 30
Individuazione delle unità organizzative**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate in base agli specifici settori di intervento ed alle relative aree organizzative dell'Ente ai quali siano attribuibili per contenuto le istanze presentate.

**Art. 31
Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati**

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento.

**Art. 32
Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;

- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 33
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 35
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 36
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione.
 2. Per l'anno 2012, primo di applicazione del presente regolamento, il termine del 30 novembre dell'anno anteriore per la presentazione di istanze di sovvenzioni , contributi e sussidi, ovunque previsto negli articoli che precedono, si intende prorogato al 30 giugno 2012.
-

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 12.04.2012 con atto n. 12;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 17.04.2012 al 02.05.2012

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

– è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale